



FEDERAZIONE SAMMARINESE SPORT SPECIALI

F.S.S.S.

STATUTO

**Revisionato ed approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria
del 23 gennaio 2017**

Titolo I

Costituzione – Scopi – Sede

Art. 1

Costituzione

La Federazione Sammarinese Sport Speciali (F.S.S.S.) fondata nell'anno 1983 è un Ente senza personalità giuridica e senza scopi di lucro, ed è costituita dagli iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati) e dalle Associazioni Sportive affiliate.

La FSSS fa parte, ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.) il quale ne controlla il regolare funzionamento. Essa utilizza per lo svolgimento delle proprie attività gli impianti sportivi presenti sul territorio previo accordo con il CONS e/o con gli Enti Pubblici appositamente delegati.

La FSSS aderisce ai Movimenti Internazionali Special Olympics Inc.(S.O.I.) e Special Olympics Europa (S.O.E.); International Paralympic Committee (I.P.C.) ed European Paralympic Committee (E.P.C.), dei quali recepisce gli indirizzi, riconosce, accetta ed applica i regolamenti.

Può aderire ad altre Organizzazioni Sportive Internazionali legalmente costituite e riconosciute. La FSSS svolge la propria attività in autonomia (tecnica-amministrativa-organizzativagestionale) in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), dei Movimenti Internazionali ed Europei e del CONS.

La FSSS è l'unica Federazione abilitata ad organizzare lo sport dei portatori di disabilità nella Repubblica di San Marino e a rappresentarlo in campo internazionale.

Art. 2

Scopi

La Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS) ha i seguenti scopi:

- a) promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare lo sport dei portatori di disabilità, sia fisica, (Paralympics) che mentale, (Special Olympics) e le attività ad esse connesse, in quanto tese a favorire la loro riabilitazione psicofisica ed il loro inserimento nella società;
- b) organizzare le manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari per la loro partecipazione alle manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- d) predisporre ogni forma di tutela sanitaria ed assicurativa dei propri iscritti;
- e) concorrere, d'intesa con il CIO, i Movimenti Internazionali e il CONS, all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive;
- f) aderire incondizionatamente alle norme Internazionali in materia di antidoping (WADA) e alle norme previste dalla NADO San Marino; favorire gli studi e le ricerche nel settore dello sport ed in campi affini sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, attraverso l'istituzione di apposite commissioni tecniche;
- g) favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi, assistenti sociali e sanitari e operatori della riabilitazione; e quanti siano interessati alle finalità della Federazione;
- h) sensibilizzare Autorità, Enti pubblici e privati, aziende e cooperative di lavoro, organi di informazione ed opinione pubblica per il riconoscimento dei diritti e l'integrazione globale delle persone portatrici di disabilità nel contesto sociale.

Art. 3

Sede

La Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS) ha sede nella Repubblica di San Marino.

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI



TITOLO II

Appartenenza – Associazioni Sportive – Persone fisiche- Diritti, doveri e rispetto delle norme federali – Esclusioni

Art. 4

Appartenenza

Fanno parte della Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS), assumendone di conseguenza i diritti e i doveri, tutti i cittadini sammarinesi, gli stranieri e le Associazioni Sportive regolarmente costituite che sostengono ed esercitano gli sport per i disabili.

L'appartenenza alla FSSS in forma diretta alla Federazione (tesserato federale) o in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive (tesserato affiliato) è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione per le persone fisiche e/o affiliazione per le Associazioni Sportive. L'iscrizione e l'affiliazione sono annuali e devono essere richieste alla segreteria federale secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali, dalle delibere del Consiglio Federale e dai Regolamenti del CONS.

Per le persone fisiche non è ammessa l'iscrizione a più di una Associazione Sportiva affiliata alla FSSS, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento del CONS.

Art. 5

Persone fisiche

Le persone fisiche regolarmente iscritte (tesserato federale e tesserato affiliato), d'ora in avanti in breve definiti solo come iscritti, che fanno parte della FSSS sono così suddivise:

- a) Tutti gli atleti, suddivisi in fasce di attività, sempre in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate di appartenenza;
- b) Dirigenti Federali in forma diretta alla Federazione;
- c) Dirigenti Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;
- d) Tecnici Federali in forma diretta alla Federazione;
- e) Tecnici Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;
- f) Collaboratori ausiliari Federali in forma diretta alla Federazione nelle seguenti categorie:
 - 1. medici e personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 - 2. arbitri (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
 - 3. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);
- g) gli iscritti che ne fanno richiesta in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate (soci simpatizzanti, sostenitori, praticanti di attività ludico sportiva, avviamento allo sport, tempo libero, ecc.)

Art. 6

Associazioni Sportive

Le Associazioni Sportive che fanno parte della FSSS sono le Società, i Club, i Circoli, gli Enti, le Polisportive, ecc. con almeno quaranta (40) iscritti nel caso sia affiliata una sola Associazione Sportiva, o con almeno due (2) Associazioni Sportive affiliate con almeno venticinque (25) iscritti ciascuna.

Art. 7

Diritti, doveri e rispetto delle norme federali

Le persone fisiche ovvero gli iscritti e le Associazioni Sportive affiliate **hanno il diritto di:**

- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività federale;
- c) candidarsi alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti previsti e **hanno il dovere di:**

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

- 1) aderire su richiesta della FSSS alle manifestazioni sportive;
 - 2) rispondere alle convocazioni nel caso di atleti selezionati per le Rappresentative/Squadre Nazionali;
 - 3) esercitare con lealtà le loro attività sportive;
 - 4) provvedere alla sottoscrizione dell'assicurazione ad esclusione dei soli soci sostenitori.
- Tutti gli appartenenti alla FSSS, iscritti ed Associazioni Sportive, sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le delibere e disposizioni degli organi, settori, commissioni/comitati federali.
- Devono altresì rispettare le deliberazioni emanate dalla FSSS, dal CONS e dalle altre organizzazioni sportive internazionali riconosciute.

Art. 8

Esclusioni

La qualifica di iscritto si perde su delibera del Consiglio federale per:

- a) Mancato pagamento o rinnovo annuale della quota d'iscrizione
- b) Dimissioni;
- c) Inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.

La qualifica di Associazione Sportiva affiliata si perde su delibera del Consiglio Federale, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO III

Requisiti - Incompatibilità – Decadenza

Art. 9

Requisiti

Coloro che rivestono cariche elettive in seno agli organi della FSSS devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o forensi con residenza anagrafica in Repubblica (per ricoprire la carica di Presidente è indispensabile la cittadinanza sammarinese) ;
- b) avere compiuto il diciottesimo (18°) anno di età alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- c) non avere riportato condanne per reato doloso o colposo per le quali sia prevista una pena detentiva;
- d) non essere stati assoggettati da parte del CONS, della FSSS o di altra Federazione sportiva ad una squalifica o ad inibizioni, complessivamente superiore ad un anno.

Art. 10

Incompatibilità

La carica di Presidente, Vice Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno a Società ed Associazioni Sportive affiliate alla FSSS.

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONS. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Societaria nell'ambito della FSSS.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale:

1. Gli atleti agonisti, selezionabili per la rappresentativa/squadra Nazionale di San Marino in competizioni internazionali, che svolgano l'attività agonistica nell'ambito della propria Federazione, fatto salvo a quanto previsto nel comma 4.
2. I tecnici (allenatori, istruttori, ecc.), i giudici e arbitri abilitati (commissari, ispettori, ufficiali di gara, ecc.), i medici e il personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.), i consulenti e collaboratori in rapporto di lavoro nell'ambito della propria Federazione o con il CONS fatto salvo a quanto previsto nel comma 4.

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

3. I funzionari della Segreteria di Stato allo Sport, del CONS e di altri Uffici o Segreterie di Stato che abbiano attinenza con le attività sportive.

4. L'Assemblea generale potrà nominare all'interno del consiglio Federale un Atleta in rappresentanza degli Atleti della Federazione stessa e un Tecnico Federale in rappresentanza dei Tecnici e Allenatori della Federazione stessa.

L'incompatibilità nel ricoprire cariche elettive federali è estesa anche:

a) a coloro che ricavano un reddito personale in via prevalente e continuativa dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata fatto salvo a quanto previsto nel comma 4;

b) ove sussistano condizioni di parentela di 1° grado, fra dipendenti e dirigenti federali eletti, nonché fra membri stessi del Consiglio Federale.

In caso di conflitti di interesse temporanei o limitati a singole deliberazioni, i membri del Consiglio Federale interessati devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Federale vengano a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di permanente conflitto di interessi, devono risolvere la loro posizione nel termine di un mese, in caso contrario sono considerati decaduti dalla loro carica, con delibera del Consiglio Federale adottata nella sua prima seduta utile.

Art. 11

Completezza degli Organi e istituto di decadenza

Qualora un membro del Consiglio Federale risulti assente, senza valida giustificazione, per più di tre riunioni consecutive, è considerato dimissionario d'ufficio e si procederà alla sua sostituzione nelle modalità previste dal presente Statuto.

In caso d'impedimento **temporaneo** del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito da un Vice Presidente, per il tempo strettamente necessario.

In caso di **dimissioni o impedimento definitivo** del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice Presidente con maggior anzianità di tesseramento, il quale provvederà alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria, nel termine massimo di novanta (90) giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Vice Presidenti, uno dei due verrà sostituito dal primo non eletto dalla votazione dell'ultima assemblea, appartenente alla sua lista di provenienza, (realità disabilità fisici "Paralympics", o realtà disabilità mentale "Special Olympics")

In caso di mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo e della Relazione Annuale del Consiglio Federale, da parte della metà più uno dei componenti l'Assemblea aventi diritto al voto, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Federale, Presidente incluso, e la "prorogatio" dei poteri e dei doveri dello stesso sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte del Presidente, nel termine massimo di novanta (90) giorni per il rinnovo delle cariche federali.

In caso di dimissioni o vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà l'immediata decadenza del Consiglio Federale, Presidente escluso, e convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di quest'ultimo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Nei casi di cui sopra l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, spetterà al Presidente Federale.

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale (Presidente incluso od escluso) non si estende al Collegio dei Sindaci Revisori.

Le eventuali dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori comporta la loro sostituzione con i primi dei non eletti. In difetto si procederà alla loro sostituzione mediante la convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria nelle modalità previste dal presente Statuto.

Ove per qualsiasi causa venga a mancare fino ad un numero non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Federale in carica, si provvederà all'integrazione, chiamando a far parte del

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIAL

Consiglio Federale, in ordine decrescente, i primi dei non eletti purché questi ultimi abbiano riportato almeno tre suffragi.

TITOLO IV

Ordinamento della Federazione

Art. 12

Organi della Federazione

Gli Organi elettivi, direttivi e di controllo della FSSS sono:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. I Vice Presidenti;
4. il Consiglio Federale;
5. il Collegio dei Sindaci Revisori;

Art. 13

Assemblee Generali

Le Assemblee Generali si distinguono in:

- a) Assemblea Ordinaria elettiva e non elettiva;
- b) Assemblea Straordinaria elettiva e non elettiva;

La convocazione delle Assemblee è adottata dal Presidente.

Art. 14

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta ed avere luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Ordinaria è competente in materia di gestione tecnica, organizzativa e finanziaria della Federazione, approva i regolamenti federali; inoltre decide sull'approvazione del rendiconto amministrativo, sul bilancio di previsione e sulla relazione annuale, e su tutte le questioni demandategli dal Consiglio Federale.

Art. 15

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o: su richiesta della maggioranza del Consiglio Federale, su richiesta di un terzo (1/3) degli iscritti aventi diritto al voto, su richiesta dei due terzi (2/3) delle Società affiliate entro novanta (90) giorni per:

- 1) le modifiche allo Statuto e/o ai Regolamenti Federali;
- 2) gravi motivi;
- 3) ricoprire i posti rimasti vacanti, nel corso del ciclo olimpico relativi a:
 - a) sostituzione del Presidente;
 - b) integrazione del Consiglio federale;
 - c) sostituzione dell'intero Consiglio federale;
 - d) integrazione o sostituzione del collegio dei sindaci Revisori.

Art. 16

Assemblea elettiva (Ordinaria-Straordinaria)

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI



L'Assemblea elettiva Ordinaria è convocata dal Presidente per procedere all'elezione del Presidente della Federazione, dei membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, ogni quattro anni e precisamente nel periodo che intercorre dal giorno di chiusura dei Giochi Olimpici estivi al 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione degli stessi Giochi Olimpici estivi.

L'Assemblea elettiva Straordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta degli aventi diritto, in qualsiasi periodo dell'intero ciclo olimpico.

Art. 17

Composizione e partecipazione alle Assemblee

Possono partecipare alle Assemblee:

- a) tutti gli iscritti alla FSSS;
 - b) i Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate;
 - c) il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori in carica;
- Non possono partecipare alle Assemblee:

- 1) chiunque stia scontando una squalifica o inibizione ad esclusione delle sanzioni disciplinari subite durante lo svolgimento di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche;
- 2) chiunque sia moroso nel pagamento delle quote di affiliazione/riaffiliazione delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti che ne fanno richiesta.

Art. 18

Convocazione

Le Assemblee sono convocate almeno otto (8) giorni prima della data del loro svolgimento indicando l'orario, la data, l'ordine del giorno e la sede dell'Assemblea stessa.

La convocazione può essere scritta per mezzo di lettera, via email o pubblicata sul sito web deve essere inviata a tutti gli iscritti in regola con il tesseramento. Inoltre l'avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della Federazione e del CONS.

In caso di Assemblea elettiva tale comunicazione dovrà essere recapitata contestualmente al CONS, al fine di consentire l'invio di un proprio delegato per sovrintendere alle operazioni elettorali in base ai regolamenti del CONS e alle leggi vigenti.

L'Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, purché siano trascorsi almeno 30m' dall'inizio della prima convocazione.

Art. 19

Validità e deliberazioni

Le Assemblee in prima convocazione sono valide soltanto se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto.

Le Assemblee in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per l'elezione alle cariche Federali, per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Federali e per lo scioglimento della Federazione.

L'Assemblea elettiva, l'Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, è valida in seconda convocazione soltanto se è presente almeno il triplo del numero dei componenti il Consiglio Federale tra gli aventi diritto di voto.

La validità della costituzione dell'Assemblea per la deliberazione dello scioglimento della Federazione è stabilita dallo specifico articolo del presente Statuto.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti all'Assemblea Generale, tranne i particolari casi in cui le maggioranze qualificate richieste sono stabilite dagli specifici articoli del presente Statuto.

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

Art. 20

Candidature

Coloro che intendono candidarsi alle cariche per le elezioni a Presidente Federale, Vice Presidenti, membro del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono presentare o confermare la propria candidatura all'Assemblea elettiva prima dell'inizio delle procedure di votazione.

Tutti gli iscritti nonché i dirigenti federali uscenti: Presidente, Vice Presidenti, membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono essere eletti (o rieletti) anche se non presenti al momento dell'Assemblea elettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della FSSS e del CONS.

Art. 21

Diritto e modalità di voto

Il diritto di voto, per tutte le Assemblee non elettive, è riconosciuto a tutti gli iscritti purché regolarmente tesserati nell'anno precedente rispetto alla data di convocazione dell'assemblea. L'elettorato attivo si esercita con il compimento del sedicesimo (16°) anno di età, mentre per l'elettorato passivo occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni) alla data di svolgimento dell'assemblea.

E' nullo il voto con delega personale o deleghe di una Società ad un'altra.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo è necessario essere iscritti da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, comprovati dagli elenchi depositati presso il CONS, ed essere cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio.

Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, ad esclusione delle elezioni per gli Organi federali, ovvero per il Presidente, i Vice Presidenti, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Tali votazioni avverranno a scrutinio segreto e saranno effettuate disgiuntamente, secondo l'ordine sopra riportato.

L'elezione del CF., (Presidente, due vice presidenti e 4 membri) viene eseguita in modalità distinte, su diverse schede di votazione.

Modalità di votazione, come espresso più avanti dall'art.25 e tipo di schede, verranno decise al momento dell'assemblea.

Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggior numero di preferenze.

In caso di parità, per i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, dovrà essere effettuato un ballottaggio nel corso della stessa seduta.

Art. 22

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale (CF) è composto dal **Presidente** e da altri **sei membri**, di cui **due Vice Presidenti**, un rappresentante degli Atleti e un rappresentante dei Tecnici se eletti secondo il comma 4 dell'art.10 votati dall'Assemblea Generale in occasione del rinnovo degli incarichi all'inizio del quadriennio Olimpico o quando decade il CF. Possono partecipare alle riunioni del CF con voto consultivo i membri sammarinesi eletti in seno agli organi dei Movimenti Internazionali ai quali la FSSS è affiliata, ed i membri d'onore. I membri del CF durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Le riunioni del CF sono valide quando partecipa almeno la metà dei suoi componenti più il Presidente. Possono inoltre essere presenti alle riunioni del CF quando espressamente invitati, gli iscritti e/o chiunque abbia incarichi federali, od altri a discrezione del CF o dal Presidente.

Tutte le votazioni sono fatte d'ordine del Presidente, per alzata di mano o con scheda.

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti: In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente più anziano.

Per l'approvazione o la modifica dei Regolamenti Federali di cui allo specifico articolo del presente Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti. Il CF convocato e presieduto dal Presidente, deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Può essere inoltre convocato, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

In ogni caso l'atto formale di convocazione è adottato dal Presidente. I verbali delle riunioni devono essere conservati presso gli archivi della Segreteria Federale ed essere a disposizione, per la consultazione o il rilascio di copie, in qualsiasi momento dei membri del CF e degli iscritti che ne facciano richiesta, in quest'ultimo caso previa autorizzazione del Presidente.

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, provvede alla gestione della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali, ed in particolare:

- a) elegge nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere;
- b) attribuisce le deleghe di competenza ai singoli Consiglieri;
- c) delibera sull'ordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni Internazionali, Federali e Societarie;
- d) delibera sulle richieste di affiliazione e/o riaffiliazione delle Società; esamina inoltre la conformità degli Statuti, dei Regolamenti, dei bilanci, dei provvedimenti e di tutti gli atti delle Associazioni Sportive affiliate, decidendo in merito;
- e) organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive, decide inoltre la partecipazione della FSSS alle conferenze, ai congressi internazionali e alle manifestazioni sportive;
- f) delibera su ogni altra questione relativa al funzionamento della Federazione (tecnica, amministrativa, contabile);
- g) organizza e coordina l'attività sportiva;
- h) emana i Regolamenti Federali; propone e/o verifica le modifiche degli stessi e dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Federazione e da parte del CONS;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- j) costituisce i settori: Esecutivi, Tecnici e i Comitati/Commissioni federali e ne nomina i dirigenti responsabili;
- k) istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;
- l) nomina gli ufficiali federali, i giudici, i medici, i tecnici/allenatori/istruttori, responsabili delle Squadre/Rappresentative Nazionali e giovanili, ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori e attività di competenza stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l'eventuale rimborso spese, anche in occasione di conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
- m) nomina gli atleti e i giudici che rappresenteranno la FSSS alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali;
- n) amministra il patrimonio Federale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre alle relazioni annuali allo stesso, coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, dei settori esecutivi, tecnici e dei Comitati/Commissioni Federali, trasmette il bilancio preventivo, il rendiconto amministrativo, le relazioni annuali e tutta la documentazione contabile all'Assemblea Generale ed al CONS per l'approvazione, nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e dal CONS;
- o) promuove, realizza e sottoscrive accordi di cooperazione e/o collaborazione sportiva con altre Organizzazioni Sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con le Società affiliate;

- p) svolge funzioni di giustizia sportiva federale di primo e unico grado; se lo ritiene opportuno può avvalersi del parere motivato, non vincolante, di un consulente scelto fra persona di provata capacità giuridico-sportiva estranea alla FSSS ed alle Società Sportive affiliate;
- q) propone all'assemblea la nomina dei membri d'Onore;
- r) stabilisce le quote d'iscrizione, di affiliazione e le tasse federali.

Art. 24

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per il quadriennio olimpico.

Ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e/o ne delega la firma. Convoca le Assemblee, il Consiglio federale e gli altri Organi Federali, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto.

Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio federale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i cittadini sammarinesi iscritti alla Federazione in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza della Federazione il **Vice Presidente con maggior anzianità di iscrizione** sino allo svolgimento dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 25

I Vice Presidenti

I due Vice Presidenti sono eletti in seno all'Assemblea da liste di appartenenza specifica (da iscritti/soci proveniente da realtà sportive dei disabili fisici e da soci/iscritti da realtà sportive dei disabili mentali) e rimangono in carica per il quadriennio olimpico. Ognuno dei Vice Presidenti, rappresenterà una delle due realtà per la FSSS, come espresso **all'art. 2, punto A, ossia:**

"promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare lo sport dei portatori di disabilità, sia nella realtà sportiva della disabilità fisica (Paralympics), che nella realtà sportiva della disabilità mentale (Special Olympics) e le attività ad esse connesse".

Hanno il compito di sostituire il Presidente o se stessi nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 26

Il Segretario

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:

- a) coordinare l'attività federale e i servizi connessi alla gestione della segreteria federale;
 - b) provvedere all'esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi e settori federali;
- redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Federale che devono essere sempre approvati nella prima riunione successiva e archiviati presso la Segreteria Federale.

Art. 27

Il Tesoriere

Il tesoriere è il diretto responsabile della gestione dei libri e registri contabili, prepara la documentazione per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo da approvarsi dal Consiglio Federale e dall'Assemblea Generale. Il tesoriere è eletto in seno al Consiglio Federale.

Art. 28

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due (2) membri effettivi e di uno (1) supplente eletti dall'Assemblea Generale. I componenti del collegio durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti. Non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il collegio esercita il controllo sulla corretta redazione e tenuta del bilancio federale e della gestione contabile.

Il Collegio si riunisce periodicamente e di ogni seduta dovrà redigere una relazione da presentare al Consiglio Federale ed all'Assemblea Generale. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e societaria nell'ambito della FSSS.

Il Collegio potrà facoltativamente partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e dell'Assemblea Generale.

Art. 29

Finanziamenti e Patrimonio

La Federazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:

- a) sovvenzioni del CONS e contributi statali;
- b) sovvenzioni e contributi privati;
- c) quote di tesseramento versate dagli iscritti e dalle Associazioni sportive affiliate;
- d) quota annuale di affiliazione o riaffiliazione da parte delle Associazioni sportive affiliate;
- e) tasse federali;
- f) sottoscrizioni, contributi di varia natura, accordi pubblicitari, sponsorizzazioni, nonché qualunque altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
- g) proventi derivati dall'organizzazione e gestione dell'attività sportiva federale, e dalle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Il Patrimonio della FSSS è costituito:

- 1. da beni d'uso, attrezzature, beni mobili;
- 2. dagli interessi bancari;
- 3. da donazioni, lasciti ed altre liberalità comunque acquisite, previa accettazione da parte del Consiglio Federale.

Il patrimonio dovrà risultare da un libro inventario aggiornato alla fine di ogni esercizio Finanziario.

Art. 30

Gestione amministrativa

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le poste di bilancio devono essere riportate in un unico documento recante il bilancio della Federazione secondo le disposizioni previste dal CONS.

I bilanci devono essere redatti secondo i principi della prudenza, veridicità e trasparenza.

Il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsione e le Relazioni Annuali, dopo l'esame di competenza del Consiglio federale, devono essere approvati dall'Assemblea legittimamente convocata e, successivamente, trasmessi al CONS secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 31

Regolamenti Federali

La Federazione, per consentire l'attuazione delle norme previste dal presente Statuto, può provvedere all'emanazione di Regolamenti Federali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria e del CONS.

I Regolamenti non devono contenere norme in contrasto con le disposizioni ed i principi espressi nel presente Statuto, e con la legislazione sportiva in vigore.

Art. 32

Procedure per la trasmissione degli elenchi degli iscritti

La Federazione è tenuta a compilare ed a trasmettere annualmente al CONS l'elenco dei propri iscritti, come indicato dal presente Statuto e dal Regolamento del CONS.

TITOLO V DOVERI

Art. 33

Doveri

Tutti gli iscritti, indipendentemente dalla loro modalità di appartenenza, sono tenuti al rispetto:

- a) dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- b) delle deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Federale, dai settori, comitati/commissioni;
- c) delle norme deontologiche basate sulla correttezza e lealtà sportiva, impegnandosi anche a non fare uso di sostanze che aumentano artificialmente le loro prestazioni;
- d) di tutte le norme nazionali ed internazionali previste in materia di Antidoping (W.A.D.A.) e alle norme previste dalla NADO San Marino.

TITOLO VI

Rapporti fra Federazioni e Associazioni Sportive affiliate

Art. 34

Le Associazioni Sportive

Le Associazioni Sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica e non perseguono scopi di lucro.

Sono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria svolta in collaborazione con i tecnici/istruttori/allenatori.

Sono rette da uno Statuto redatto in base a principi di democrazia interna e alle disposizioni previste dai Regolamenti emanati dalla Federazione e dal CONS

Le Associazioni Sportive svolgono la loro attività autonomamente nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Le Associazioni Sportive potranno inoltre svolgere le proprie attività anche in accordo e/o in collaborazione con la FSSS.

Art. 35

Domanda di affiliazione o riaffiliazione

Le Associazioni Sportive che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo, devono inoltrare regolare domanda di affiliazione o riaffiliazione al Consiglio Federale, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e dal CONS.

Ai fini dell'affiliazione o riaffiliazione, lo Statuto e gli eventuali Regolamenti delle Associazioni Sportive dovranno contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- 1) L'oggetto sociale che deve espressamente indicare, come fine prioritario e determinante, la pratica dell'attività sportiva e l'esclusione di ogni scopo di lucro;
- 2) I mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;
- 3) Le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e la loro esclusione;
- 4) L'accesso alle cariche che deve avvenire per elezione, nel rispetto dello Statuto;
- 5) Il numero ed i poteri dei Dirigenti societari, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza;

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

- 6) Le incompatibilità nell'assunzione di cariche direttive previste dalla Legge 149/2015 e dai Regolamenti in vigore;
- 7) L'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONS e delle Organizzazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.S.S.S.;
- 8) Lo Statuto della Società deve essere ispirato al principio di democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria e deve essere conforme alle norme dell'ordinamento sportivo ed al sistema dell'ordinamento giuridico generale;
- 9) Lo Statuto della Società e le sue modifiche devono essere sempre sottoposte all'approvazione della Federazione Sportiva, secondo le procedura e modalità stabilite dalla Federa - zione medesima da cui dipende tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente;
- 10) In caso di scioglimento della Società, eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla Federazione alla quale è affiliata.

Art. 36

Disposizioni particolari

Le Associazioni Sportive affiliate dipendono tecnicamente, disciplinarmente, amministrativamente dalla Federazione.

Esse sono inoltre tenute a:

1. Compilare l'elenco dei propri iscritti e trasmetterlo annualmente alla Federazione, unitamente al versamento della quota di tesseramento e affiliazione, firmato dal Presidente di Società entro il 31 gennaio di ogni anno. L'elenco successivamente dovrà essere rinviato dalla Federazione alla Società, controfirmato dal Presidente Federale;
2. Inviare la documentazione amministrativa e contabile secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dai Regolamenti Federali e del CONS.

Art. 37

Mancata affiliazione

Nel caso di mancata affiliazione o riaffiliazione da parte della Federazione, le Associazioni Sportive possono ricorrere al Tribunale Sportivo presso il CONS.

Art. 38

Sospensione-Cessazione-Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione delle Associazioni Sportive alla Federazione si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento della Società;
- b) volontaria rinuncia all'affiliazione e/o mancata domanda di riaffiliazione, nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e da eventuali Regolamenti del CONS;
- c) incorporazione o fusione in altra Associazione Sportiva affiliata.

L'affiliazione può essere inoltre revocata per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale, dello Statuto e/o dei Regolamenti.

L'affiliazione potrà infine essere sospesa qualora risultino disfunzioni, gravi inadempienze nel rispetto delle finalità Statutarie e Regolamentari con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive e alla corretta gestione contabile e amministrativa.

La sospensione, la cessazione o la revoca dell'affiliazione, nei casi in cui risulta da provvedimento federale, è comunicata all'Associazione Sportiva interessata per mezzo di lettera raccomandata A.R. entro trenta (30) giorni dalla data della delibera.

Avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso al Tribunale Sportivo presso il Cons

TITOLO VII

Giustizia sportiva e provvedimenti di clemenza

Art. 39

Giustizia sportiva (competenze-procedure)

I gradi del contenzioso sono tre in ordine d'istanza:

1. il Consiglio Federale della Federazione;
2. il Giudice Sportivo di 1° Grado del CONS;
3. il Giudice Sportivo d'Appello del CONS.

Ai tre organi enunciati compete tutto il contenzioso sportivo, escluso le questioni legate all'antidoping, ivi comprese le sanzioni, che può verificarsi nell'ambito di Società, Federazioni e CONS e tra questi organismi.

I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto o motivati.

L'organo di terza istanza si avvale del parere motivato di un consulente scelto fra persone di provata capacità giuridico-sportiva.

Nessuno può adire le vie legali se non dopo aver esperito, ove necessario, tutti i gradi della giustizia sportiva.

Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro un mese dal ricevimento del ricorso.

L'ordinamento contenzioso sopra previsto non si applica nei casi di partecipazione di atleti, Società e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti.

Le procedure amministrative per l'attivazione della Giustizia sportiva sono quelle indicate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONS.

Art. 40

Sanzioni ed azioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi federali competenti, nei confronti delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti, possono prevedere:

- a) Richiamo scritto;
- b) Ammenda pecuniaria;
- c) Squalifica a tempo determinato;
- d) Sospensione ed inibizione;
- e) Radiazione;

Tali sanzioni dovranno essere comunicate agli interessati ed al Tribunale Sportivo del CONS per i soli punti c, d, e.

Art. 41

Provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di clemenza applicabili dagli organi federali competenti nei confronti degli iscritti delle Associazioni Sportive sono i seguenti:

- a) Indulto;
- b) Amnistia;
- c) Grazia;

I provvedimenti di cui ai punti a e b sono di competenza del Consiglio Federale. Solo il Presidente Federale ha facoltà di concedere la grazia.

L'indulto estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la può commutare in altra specie, ma non si estinguono gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente.

L'amnistia estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della stessa e degli effetti

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI



accessori.

La grazia può essere concessa, su istanza diretta dell'interessato, per gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma può essere concessa solamente se risulta scontata la metà della sanzione e, nei casi di radiazione, prima che siano trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e per conoscenza al CONS.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 42

Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato solamente dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto.

Il patrimonio e gli eventuali utili saranno devoluti al CONS

Art. 43

Modifiche allo Statuto e ai Regolamenti

Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti validi presenti all'Assemblea, purché la presenza tra gli aventi diritto sia pari o superiore al triplo del numero dei componenti il Consiglio Federale, Presidente compreso.

Art. 44

Applicazione ed efficacia dei Regolamenti e dei provvedimenti

Ai fini dell'attuazione dello Statuto, si applicano i Regolamenti federali.

I provvedimenti, adottati dagli organi della FSSS, hanno piena e definitiva efficacia ed esecuzione nei confronti di tutti gli iscritti e delle Associazioni Sportive affiliate.

Per tutto quanto non contemplato o previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla Legge n.32/97, ai Regolamenti del CONS ed a tutte le leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.

Art. 45

Norme transitorie

Il primo comma dell'art. 22 e di conseguenza tutti gli articoli che trattano dei Vice Presidenti e la modalità della loro elezione, entrerà in vigore a partire dalla assemblea elettiva per il prossimo quadriennio olimpico (2009-2013).

Fino a tale scadenza, il Consiglio Federale è composto da 1 Presidente e da altri 6 membri fra cui 1 vice Presidente.

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore il quinto giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea e dovrà essere inviato contestualmente al CONS per gli adempimenti previsti dalla legge 149/2015.

Approvato dall'Assemblea Generale,
svoltasi presso sede CONS, in data **23 gennaio 2017**

FEDERAZIONE SAMMARINESE
SPORT SPECIALI

Il Segretario della FSSS



Il Presidente della FSSS


